

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1, LETTERE b), d), e)
DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA, ALLEGATO AL D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009.

L'anno 2013 il giorno 26 del mese di settembre, in Belluno, nella sede dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale – ATER, Via B. Castellani n. 2;

Tra

- la Regione Veneto (C.F. 80007580279) nella persona di Massimo Giorgetti, in qualità di Assessore ai Lavori Pubblici e all' Edilizia Abitativa a ciò autorizzato con delega del Presidente della Regione;
- l'Ater di Vicenza (C.F. e P.I. 00165800244), nella persona di Valentino Scomazzon, in qualità di Presidente, a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 13 dello Statuto aziendale;

PREMESSO CHE

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2009, registrato alla Corte dei Conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191, è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui all'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- le lettere *b)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 1, comma 1, del "Piano nazionale di edilizia abitativa" allegato al citato D.P.C.M. 16 luglio 2009, prevedono rispettivamente le seguenti linee d'intervento:
 - b)* incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese anche quelle derivanti dalla alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistente, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
 - d)* agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
 - e)* realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale;
- in data 19.10.2011 è stato stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Veneto l'Accordo di programma per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)* del "Piano nazionale di edilizia abitativa" allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009; tale Accordo di programma, che prevede una attribuzione finanziaria di euro 22.732.444,19 per la Regione Veneto, è stato successivamente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9.11.2011, registrato alla Corte dei Conti in data 7.12.2011, registro n. 1, foglio n. 287;
- con deliberazioni 28.09.2010, n. 2295 e 14.10.2010, n. 3170, la Giunta Regionale, rispettivamente:
 - 1) ha approvato il programma coordinato di intervento sancito dall'art. 8, comma 1, del Piano nazionale di edilizia abitativa, prevedendo la partecipazione regionale nell'ambito delle linee di intervento, degli operatori, degli interventi e degli importi contributivi statali, ripartiti tra le Regioni con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 marzo 2010 (alla Regione Veneto: € 22.732.444,19), il tutto come previsto nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del provvedimento;



- 2) ha approvato l'elenco degli interventi finanziabili alle ATER del Veneto, nell'ambito della linea di intervento di cui alla lettera b) del Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16.07.2009);
 - 3) ha approvato le graduatorie degli operatori – Cooperative edilizie e Comuni – e degli interventi finanziabili nell'ambito delle linee di intervento rispettivamente di cui alla lettere d) ed e) del Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16.07.2009);
- nell'ambito degli interventi finanziati alla lettera b) dell'art. 1, comma 1. del "Piano nazionale di edilizia abitativa" è stato assegnato all'ATER di Vicenza il contributo di euro 1.150.000,00, a fronte di un costo complessivo pari ad euro 2.300.000,00, per la realizzazione di un programma costruttivo che prevede il recupero di n. 20 alloggi in Comune di Piovene Rocchette, da concedere in locazione nei termini, modi e canoni previsti dalla linea di intervento medesima;
 - il comma 2 dell'art. 58 del decreto legge 24.01.2012, n. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18/L del 24.01.2012, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" prescrive che, all'articolo 4, comma 2, del "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli Accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed eventuali atti aggiuntivi agli Accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
 - con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6868 del 5.06.2013, registrato alla Corte dei Conti in data 4.07.2013, registro n. 7, foglio n. 118 e con deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 18.06.2013, il suddetto programma costruttivo è stato rimodulato, integrando la proposta originaria con un ulteriore finanziamento statale di euro 948.492,00 per il recupero dei richiamati n. 20 alloggi in Comune di Piovene Rocchette, a fronte di un costo complessivo pari ad euro 3.248.492,00;
 - con documento in data 18/09/2013, agli atti della Regione, il Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo ha attestato la verifica di coerenza del progetto esecutivo e dei quadri economici;

CONSIDERATO CHE


- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, dell'Accordo di programma Stato/Regione in data 19.10.2011, occorre procedere alla sottoscrizione di un apposito Protocollo d'Intesa, al fine di stabilire con l'Ater di Vicenza. le modalità attuative del programma finanziato, le modalità di erogazione dei contributi pubblici ed i compiti dei soggetti attuatori, i tempi di attuazione dell'iniziativa, l'attività di collaudo degli interventi finanziati, l'eventuale rimodulazione degli interventi, l'eventuale utilizzo di economie finanziarie maturate e l'attività di monitoraggio e quant'altro ritenuto necessario per la corretta realizzazione degli interventi e la regolare esecuzione dei rapporti.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE

Le premesse ed il considerato sono parti integranti e sostanziali del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 1 - Oggetto dell'intesa

1. L'Accordo di programma Stato/Regione sottoscritto in data 19.10.2011 (allegato A), è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Handwritten signature and a circular stamp or mark.

2. Oggetto dell'intesa è la realizzazione del programma inserito nell'ambito della linea di intervento b) del Piano nazionale di edilizia abitativa, ubicato a Piovene Rocchette (Vicenza), che si compone dei seguenti interventi:

Descrizione sommaria degli interventi	Soggetto attuatore	Costo Complessivo (€)	Finanziamento pubblico assegnato (€)	N° alloggi realizzati	Finanz. Statale (€)	Finanz. Regionale (€)	Finanz. Comunale (€)	Altre risorse (Ater Vicenza) (€)
Recupero edificio Comune di Piovene Rocchette	ATER Vicenza	3.248.492,00	2.098.492,00	20	2.098.492,00	1.150.000,00

Articolo 2 – Impegno finanziario

1. Al fine di consentire l'attuazione del Programma di cui al precedente articolo 1, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed i soggetti inclusi nel presente Protocollo d'Intesa contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito elencato:

- a) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per le politiche abitative, con euro 2.098.492,00 da trasferirsi alla Regione Veneto secondo le modalità di cui all'art. 5 dell'Accordo di programma Stato/Regione;
- b) l'ATER di Vicenza, con euro 1.150.000,00.

Articolo 3 – Tempi di attuazione

1. La realizzazione degli interventi previsti nel precedente articolo 1, relativamente alle opere assistite dal contributo Stato/Regione, è attuata secondo le modalità previste, in particolare, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, dal Programma Coordinato di intervento approvato con D.G.R. n. 2295 del 28.09.2010 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dall'Accordo di programma stipulato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Veneto in data 19.10.2011 di cui alle premesse.

2. A tal fine:

- la Regione Veneto e l'ATER di Vicenza si impegnano a promuovere e stipulare, se necessari, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, convenzioni o accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 luglio 2000 n. 267, ai fini della regolare attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 1.
- l'ATER di Vicenza, si impegna:
 - a) ad iniziare i lavori dell'intervento che beneficia del finanziamento entro 180 dalla data di esecutività del presente protocollo d'intesa;
 - b) ad ultimare i lavori delle opere ammesse a finanziamento, entro 3 anni dalla data di inizio dei lavori medesimi.

Articolo 4 – Modalità di erogazione del finanziamento

1. Gli importi relativi al finanziamento pubblico statale e regionale per gli interventi di cui all'art. 1, saranno erogati, compatibilmente con la disponibilità di cassa dell'Amministrazione Regionale e direttamente al soggetto attuatore, successivamente all'accreditamento alla Regione delle risorse ministeriali previsto dall'art. 5, comma 1, dell'Accordo di programma Stato/Regione, secondo le seguenti modalità:

- a) 5% del finanziamento pubblico, alla presentazione di apposita istanza, dopo l'esecutività del presente protocollo;
- b) un ulteriore 20% del finanziamento pubblico, su presentazione del verbale di inizio lavori di ciascuno dei progetti di cui alla precedente lettera a), certificato dal Direttore dei Lavori e presentazione del Quadro Economico iniziale, vistato dal Comitato tecnico di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 e s. m. i.;

- c) un ulteriore 35% del finanziamento pubblico, al raggiungimento del 50% delle opere, attestato dal Direttore dei Lavori;
- d) un ulteriore 30% del finanziamento pubblico, al raggiungimento dell'80% delle opere, attestato dal Direttore dei Lavori;
- e) il saldo, fino ad un massimo del 10% del finanziamento pubblico, all'approvazione degli atti di collaudo da parte dell'ente competente, di cui all'articolo 9 dell'Accordo di Programma Stato/Regione, e presentazione del Quadro Economico finale, vistato dal Comitato tecnico di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 e s. m. i..

Articolo 5 – Collaudo degli interventi

1. Il collaudo degli interventi, avverrà secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 9 dell'Accordo di programma Stato/Regione sottoscritto il 19.10.2011, che viene qui richiamato interamente.
2. Ciascun soggetto attuatore ammesso a finanziamento statale e regionale provvede, ove previsto, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni alla nomina di una Commissione di collaudo, in corso d'opera composta da tre membri, di cui uno su designazione del Direttore generale per le politiche abitative, uno su designazione della Regione Veneto ed uno su individuazione del soggetto attuatore medesimo.
3. Il certificato di collaudo dovrà essere integrato da un giudizio sintetico sul comportamento prestazionale degli alloggi realizzati o recuperati con particolare riferimento alla capacità di risparmio energetico e al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche di cui alla legge 8 gennaio 1989, n. 13, nonché da una relazione acclarante i rapporti tra lo Stato, la Regione Veneto ed il soggetto beneficiario del finanziamento pubblico al fine di accertare, in particolare, l'effettivo utilizzo delle somme a disposizione comprese nel quadro economico dell'intervento;
4. Gli oneri relativi alla Commissione di collaudo gravano sull'importo del finanziamento.

Articolo 6 – Compiti del soggetto attuatore

1. Il Soggetto attuatore si impegna a:
 - a) promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto dei tempi, degli impegni e degli obblighi assunti mediante il presente Protocollo;
 - b) richiedere alla Regione, motivandole, eventuali limitate proroghe dei termini di attuazione dei singoli interventi;
 - c) avanzare alla Regione eventuali proposte in ordine a:
 1. modifiche o rimodulazioni dei programmi che incidano in modo sostanziale sui programmi ammessi a finanziamento;
 2. motivate ipotesi di modifiche concernenti rimodulazioni dei programmi costruttivi conseguenti a insorte oggettive difficoltà di realizzazione o di esecuzione;
 3. riprogrammazione di risorse non utilizzate o revocate;
 4. iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma
 - d) predisporre, fino alla conclusione degli interventi di cui all'art. 1, un rapporto di monitoraggio e di rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori, da inoltrare alla Regione - Unità di Progetto Edilizia Abitativa, al fine del monitoraggio medesimo;
 - e) trasmettere alla Regione Veneto - Unità di Progetto Edilizia Abitativa, i dati e la documentazione relativa all'applicazione dei criteri previsti dalla Giunta Regionale con deliberazione 12.04.2011, n. 436, rivolti ad assicurare l'accesso agli alloggi prioritariamente alle categorie sociali previste dall'art. 11, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, così come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.



Articolo 7 – Rimodulazione degli interventi, utilizzo di eventuali economie e recupero dei finanziamenti

1. Ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, le eventuali richieste da parte del soggetto attuatore, concernenti la rimodulazione degli interventi contenuti nel presente protocollo, dovranno essere approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gli eventuali atti aggiuntivi al medesimo protocollo, da sottoscrivere per l'utilizzo di eventuali economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, saranno approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della Economia e delle Finanze.

2. La quota parte di finanziamento statale a valere su eventuali economie risultanti a conclusione dei singoli interventi costruttivi in ciascun Comune dovrà essere, qualora non riprogrammata, riaccreditata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 8 – Decadenza del finanziamento

1. Il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 3 del presente Protocollo d'intesa, comporta la revoca dei finanziamenti concessi di cui al precedente art. 1, salvo diverse disposizioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Veneto.

Articolo 9 – Monitoraggio

1. Il soggetto attuatore dovrà trasmettere la rendicontazione semestralmente al Responsabile regionale per l'Attuazione dell'Accordo, contenente sia una relazione sullo stato di avanzamento dell'intervento finanziato che i relativi dati tecnici ed economici del programma medesimo, nonché ogni ulteriore dato richiesto, ai fini delle necessarie verifiche ed il successivo inoltro al Comitato di monitoraggio di cui all'art. 7, comma 1, dell'Accordo di programma Stato/Regione.

2. Il soggetto attuatore dichiara di essere a conoscenza delle condizioni previste dalla Decisione UE del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, comunicate dall'Amministrazione regionale con nota prot. n. 523054 del 19/11/2012.

Articolo 10 – Esecutività del Protocollo d'Intesa

1. Il presente Protocollo d'Intesa diventa esecutivo a seguito dalla data di comunicazione, da parte dei competenti Uffici regionali, di avvenuta repertoriatura del Protocollo medesimo.

2. Per ogni eventuale controversia relativa agli aspetti del presente Protocollo d'Intesa, è competente il Foro di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Veneto

.....
(Massimo Giorgetti)

Per l'ATER di Vicenza

.....
(Valentino Scomazzon)